

**TITOLO I**  
**COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – SCOPO**

**Art. 1**

**Costituzione**

1. È costituita un'associazione culturale denominata "Festival Internazionale Film della Montagna, Esplorazione, Avventura 'Città di Trento'".
2. Essa è retta dal presente Statuto e dalle norme di legge vigenti in materia.
3. L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro.

**Art. 2**

**Sede**

1. L'Associazione ha sede in Trento, Via S. Croce n. 67.

**Art. 3**

**Durata**

1. La durata dell'Associazione è illimitata.

**Art. 4**

**Scopo**

1. Scopo dell'Associazione è la promozione e l'organizzazione di manifestazioni, attività e iniziative atte a favorire la diffusione e l'incremento della cultura della montagna, dell'alpinismo, dell'esplorazione e dell'avventura in uno spirito di pace e di amicizia fra i popoli, nonché la salvaguardia dell'ambiente montano.
2. Per raggiungere tale scopo l'Associazione:
  - organizza annualmente un concorso internazionale per film ispirati alla montagna nei suoi vari aspetti (alpinismo, escursionismo, spedizioni, speleologia, popolazioni e alpinismo, attività, tradizioni, usi, costumi, leggende, folclore, sport della montagna, geografia, protezione dell'ambiente, ecologia, flora, fauna), per film dedicati all'esplorazione dei continenti anche sommersi, purché intesi a rilevare, attraverso il cinema, i loro originali aspetti geografici, geologici, etnici e antropologici, anche a fini di tutela e protezione; nonché per film che esaltino le risorse umane nell'avventura condizionata dalle leggi naturali e non finalizzata alla violenza contro l'uomo e l'ambiente;
  - organizza annualmente una rassegna internazionale dell'editoria di montagna nei suoi vari aspetti (alpinismo, escursionismo, trekking, sci, ambiente naturale, archeologia, storia, economia, fenomeni sociali, cultura popolare, ecc.), articolata in vari settori editoriali (guide, manuali, studi-ricerca-documentazioni, monografie, libri fotografici, reportage, opere letterarie, bibliografie, cataloghi, ecc.) e comprendente anche le riviste, i video e le cartografie;
  - acquisisce, conserva e divulga, attraverso un'apposita cineteca, i materiali cinematografici e audiovisivi sui temi della montagna, dell'ambiente naturale e umano dell'alpinismo e dell'esplorazione, della conoscenza dei popoli e delle genti, nello spirito della pace, e provvede alla loro distribuzione;
  - raccoglie, conserva e divulga materiali e documenti a stampa e iconografici attinenti ai temi sopra indicati e utili a potenziarne e qualificarne l'attività, in armonia con quanto previsto dalla normativa vigente.
  - cura la valorizzazione e la formazione di figure professionali da inserire negli ambiti cinematografici e di promozione letteraria legati ai temi di interesse del Festival indicati dal comma 1.
3. Le proiezioni dei film e ogni altra iniziativa culturale organizzata dall'Associazione sono pubbliche.
4. L'Associazione può partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi, nonché a enti con scopi sociali e umanitari.

**Art. 5**

**Concorso cinematografico**

1. Per l'organizzazione del concorso cinematografico il Consiglio direttivo predispone un apposito Regolamento.

**TITOLO II**

**SOCI**

**Art. 6**

**Requisiti dei soci**

1. Possono divenire soci enti pubblici o privati aventi scopi compatibili con quelli dell'Associazione, nonché cittadini italiani o stranieri residenti in Italia.
2. I soci si classificano in quattro categorie:
  - soci fondatori: quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
  - soci ordinari: quelli che sono ammessi secondo la procedura prevista all'articolo 7;
  - soci onorari: le persone fisiche o gli enti che abbiano conseguito speciali meriti nei riguardi dell'Associazione;
  - soci sostenitori: persone fisiche o enti che desiderano provvedere a versamenti ulteriori alla quota associativa, in segno tangibile di appoggio a iniziative e attività dell'Associazione.

#### **Art. 6 bis**

#### **Comune di Bolzano**

1. Attribuzioni specifiche sono riconosciute dal presente Statuto al Comune di Bolzano in qualità di Ente socio storico.

#### **Art. 7**

#### **Ammissione dei soci ordinari e sostenitori**

1. L'ammissione dei soci ordinari e sostenitori avviene su domanda degli interessati.
2. L'accettazione delle domande di ammissione dei nuovi Soci, proposta dal Consiglio direttivo, è deliberata dall'Assemblea dei soci a maggioranza semplice dei presenti, con l'unanimità dei soci fondatori. Le relative ammissioni decorrono a tutti gli effetti dal primo gennaio dell'anno in cui le domande vengono accolte.
3. In occasione dell'ammissione, l'Assemblea delibera sull'eventuale aumento del numero dei componenti del Consiglio direttivo.
4. La nomina nel Consiglio direttivo del membro del socio entrante ha effetto dalla prima Assemblea successiva a quella di accettazione.

#### **Art. 8**

#### **Nomina dei soci onorari**

1. I soci onorari sono nominati dall'Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei partecipanti, previa presentazione da parte del Consiglio direttivo.

#### **Art. 9**

#### **Doveri dei soci**

1. L'appartenenza all'Associazione impegna gli aderenti ad accettare le norme dello Statuto sociale e la disciplina relativa, a osservare le disposizioni prese dall'Assemblea e dal Consiglio direttivo nonché a partecipare alla vita associativa.
2. Per sopperire alle spese dell'Associazione i soci fondatori e il socio Comune di Bolzano versano una contribuzione annuale, mentre i soci ordinari versano una quota associativa fissata annualmente nella misura dall'Assemblea ordinaria in ragione delle necessità dell'Ente.
3. I soci fondatori e il socio Comune di Bolzano concordano annualmente, entro il 31 ottobre e comunque in tempo utile per la predisposizione del bilancio di previsione, l'ammontare della rispettiva contribuzione.

#### **Art. 10**

#### **Diritti dei soci**

1. Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle assemblee, sia ordinarie che straordinarie, e di prendervi la parola.
2. I soci onorari non hanno diritto di voto e non possono essere eletti nelle cariche sociali.

#### **Art. 11**

#### **Perdita della qualità di socio**

1. La qualità di socio può venir meno:
  - a) per dimissioni, da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima della scadenza dell'esercizio sociale;
  - b) per morosità, nel caso di omesso pagamento per oltre un anno delle contribuzioni o delle quote associative dovute;
  - c) per decadenza, cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
  - d) per esclusione, pronunciata per accertati motivi di incompatibilità o per aver contravvenuto a norme e obblighi del presente Statuto o per altri motivi che comportino indegnità.

2. La perdita della qualità di socio per morosità, decadenza o esclusione, è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo.

### **TITOLO III ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **Art. 12**

##### ***Organi dell'Associazione***

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori dei conti.

### **CAPO I ASSEMBLEA**

#### **Art. 13**

##### ***Partecipazione all'Assemblea***

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, le sue deliberazioni, purché prese in conformità alla legge e al presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché assenti, dissenzienti od astenuti.

2. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

3. Nelle votazioni, ogni socio fondatore od ordinario ha diritto a un voto.

#### **Art. 14**

##### ***Assemblea ordinaria***

1. L'Assemblea ordinaria:

- a) approva i bilanci consuntivi e preventivi e discute sulle relazioni del Consiglio direttivo;
- b) discute e approva il piano di attività triennale presentato dal Consiglio direttivo entro sei mesi dalla sua nomina;
- c) fissa, su proposta del Consiglio direttivo, l'ammontare della quota associativa per i soci ordinari e la soglia per l'attribuzione della qualifica di socio sostenitore;
- d) elegge il Consiglio direttivo e il Collegio dei revisori dei conti determinando il compenso ai componenti di quest'ultimo con le modalità di cui ai successivi articoli 18 e 26 dello Statuto;
- e) delibera sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di competenza;
- f) delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo;
- g) delibera sull'ammissione e/o esclusione dei soci e sulla modifica del numero dei componenti del Consiglio direttivo;
- h) approva il Regolamento amministrativo al quale devono attenersi il Presidente, il Direttore e ogni altra persona coinvolta nella gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione.

#### **Art. 15**

##### ***Assemblea straordinaria***

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulla proposta di modifica del presente Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

#### **Art. 16**

##### ***Convocazione dell'Assemblea***

1. L'Assemblea ordinaria dell'Associazione è convocata almeno una volta all'anno, entro il trenta aprile, per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente, del bilancio preventivo annuale e pluriennale e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali; essa può inoltre essere convocata per delibera del Consiglio direttivo o quando ne facciano richiesta motivata almeno un decimo di tutti i soci o almeno uno dei soci fondatori.

2. Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno quindici giorni, a cura del Presidente, mediante messaggio di Posta elettronica certificata indirizzato a tutti i soci che deve indicare il luogo, il giorno e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno da discutere.

## **Art. 17**

### **Costituzione dell'Assemblea e deliberazioni**

1. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei soci, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti, purché vi siano entrambi i soci fondatori.
2. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza dei due terzi dei soci, tra cui i due fondatori, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti, purché vi siano entrambi i soci fondatori.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, oppure, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, da un'altra persona designata dagli intervenuti.
4. Nelle assemblee straordinarie il Presidente sceglie un segretario che lo assiste e che svolge anche compiti di segretario del Notaio.
5. L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano.
6. Quando non sia diversamente disposto dallo Statuto l'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza di voti validi, purché in tale maggioranza siano compresi i voti di entrambi i soci fondatori.
7. L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che seconda convocazione, con la maggioranza dei due terzi di voti validi, purché in tale maggioranza siano compresi i voti di entrambi i soci fondatori. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre però il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati, ivi compresi i fondatori.
8. Delle deliberazioni dell'Assemblea viene redatto verbale, a cura del segretario, sottoscritto poi dal Presidente dell'assemblea e dal segretario stesso.

## **CAPO II**

### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

## **Art. 18**

### **Composizione e durata del Consiglio direttivo**

1. Il Consiglio direttivo è composto da membri nominati dall'Assemblea, di cui tre indicati da ciascun socio fondatore, due dal socio Comune di Bolzano, uno da ciascun socio ordinario e tre nominati liberamente.
2. Il Consiglio direttivo resta in carica tre anni e decade con l'elezione dei nuovi componenti, che possono essere anche riconfermati.
3. L'attività del Consiglio direttivo, nelle more dell'elezione del nuovo esecutivo, è limitata all'adozione degli atti di ordinaria amministrazione.
4. La carica di consigliere non prevede alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo.

## **Art. 19**

### **Compiti del Consiglio direttivo**

1. Il Consiglio direttivo:
  - a) entro sei mesi dalla nomina predispone il bilancio preventivo e il piano di attività triennali e li sottopone all'Assemblea dei soci per l'approvazione;
  - b) entro il 31 dicembre di ogni anno esamina e predispone le eventuali variazioni al piano triennale;
  - c) predispone, tenuto conto delle indicazioni programmatico-finanziarie formulate dai soci fondatori e dal socio Comune di Bolzano, il bilancio preventivo pluriennale e annuale e il bilancio consuntivo dell'Associazione;
  - d) nomina il Direttore, ne stabilisce il compenso, nomina i responsabili delle sezioni di attività dell'Associazione e quello dell'ufficio stampa, approva la composizione dell'organico dei collaboratori;
  - e) approva il Regolamento e le modalità organizzative e di partecipazione al concorso cinematografico;
  - f) nomina i componenti della commissione di selezione del concorso cinematografico tra persone dotate dei necessari requisiti di professionalità;
  - g) indice il concorso cinematografico e ne nomina la giuria internazionale;
  - h) approva il programma di attività della cineteca;

- i) assume e promuove, entro i limiti delle disponibilità finanziarie, altre iniziative ritenute opportune per il raggiungimento delle finalità statutarie;
- l) predisporre l'eventuale regolamento interno;
- m) predisporre il Regolamento amministrativo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- n) delibera su ogni atto patrimoniale di straordinaria amministrazione;
- o) dà parere e delibera su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Presidente;
- p) procede, all'inizio di ogni anno sociale, alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio e adotta gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- q) propone all'Assemblea la nomina dei soci;
- r) delibera sull'adesione e partecipazione dell'Associazione a enti e istituzioni pubbliche e private che interessino l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti;
- s) delibera su ogni altra questione riguardante l'attività dell'Associazione, per l'attuazione delle sue finalità nel rispetto delle direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso.
- t) può avvalersi, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.

#### **Art. 20**

##### ***Convocazione del Consiglio direttivo***

1. Il Consiglio direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta a bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno cinque membri.
2. Le riunioni del Consiglio direttivo devono essere convocate con messaggio di posta elettronica, inviato almeno dieci giorni prima dell'adunanza, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché il relativo ordine del giorno.
3. In caso di particolare urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato, sempre con messaggio di posta elettronica, almeno due giorni prima della data di riunione.

#### **Art. 21**

##### ***Riunioni del Consiglio direttivo***

1. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; esse sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in difetto anche di quest'ultimo, da un consigliere designato dai presenti.
2. Le deliberazioni indicate alle lettere d), e), f) e m) dell'articolo 19 devono essere adottate con la maggioranza dei due terzi dei presenti, le altre deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti dei presenti, espressi per alzata di mano e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
3. Alle riunioni del Consiglio direttivo può partecipare, senza diritto di voto, il Direttore; funge da segretario un funzionario addetto alla segreteria del Festival.
4. Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

### **CAPO III**

#### **PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE**

#### **Art. 22**

##### ***Nomina del Presidente e del Vicepresidente***

1. Il Consiglio direttivo nomina nel suo seno il Presidente e il Vicepresidente con la maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti.

#### **Art. 23**

##### ***Compiti del Presidente***

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente:
  - adotta i provvedimenti di ordinaria amministrazione necessari al buon andamento dell'organizzazione;
  - convoca il Consiglio direttivo e l'Assemblea, stabilendo il giorno e il luogo della riunione e il relativo ordine del giorno;
  - è il responsabile della gestione amministrativa dell'Associazione e autorizza le spese in conformità a quanto previsto dal bilancio preventivo approvato dall'Assemblea dei soci e secondo le procedure definite

dal Regolamento amministrativo. L'approvazione del piano triennale costituisce inoltre elemento indispensabile per l'autorizzazione delle spese.

- sovrintende alla organizzazione e al buon funzionamento degli uffici. Il Vicepresidente assume le funzioni del Presidente in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo.

#### **CAPO IV DIRETTORE**

##### **Art. 24**

##### ***Nomina del Direttore***

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio direttivo secondo quanto stabilito dall'art. 19 del presente Statuto.
2. L'incarico di Direttore cessa con la nomina del nuovo Direttore, ovvero con la fine del mandato del Consiglio direttivo. Eventuali dimissioni del Consiglio direttivo implicano la decadenza del Direttore.
3. La sua attività, nelle more dell'elezione del nuovo Direttore, è limitata all'adozione degli atti inerenti l'ordinaria amministrazione.
4. Il rapporto del Direttore con l'Associazione è regolato da apposito contratto.

##### **Art. 25**

##### ***Compiti del Direttore***

1. Il Direttore:
  - compie tutti gli atti che gli vengono appositamente delegati con delibera del Consiglio direttivo;
  - provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo in merito al concorso cinematografico e all'attività e sviluppo della cineteca;
  - propone al Consiglio direttivo la nomina della giuria internazionale;
  - formula le proposte al Consiglio direttivo, assumendo poi le relative iniziative, per lo svolgimento e l'incremento delle attività e delle manifestazioni, anche collaterali, del Festival;
  - il Direttore, nell'ambito dei suoi compiti, tiene conto delle nomine dei responsabili di settore e dell'ufficio stampa adottate dal Consiglio direttivo ai sensi dell'art. 19 lettera d); propone e individua gli altri collaboratori.

#### **CAPO V**

#### **COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

##### **Art. 26**

##### ***Nomina dei Revisori dei conti***

1. I Revisori dei conti sono eletti dall'Assemblea in numero di tre effettivi e due supplenti e durano in carica tre esercizi sociali. Essi sono rieleggibili e possono essere scelti, in tutto o in parte, tra persone estranee all'Associazione, avuto riguardo alla loro competenza.
2. Per la nomina dei Revisori effettivi, ciascuno dei soci fondatori proporrà un nome, mentre il terzo Revisore e i Revisori supplenti saranno liberamente nominati dall'Assemblea.
3. I Revisori dei conti eleggono al proprio interno il Presidente del Collegio.

##### **Art. 27**

##### ***Compiti dei Revisori dei conti***

1. Ai Revisori dei conti spetta, nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione. Essi devono redigere la loro relazione annuale all'Assemblea relativamente al bilancio consuntivo.
2. I Revisori dei conti hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo e di far mettere a verbale le loro osservazioni; essi potranno inoltre procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti ispettivi e di controllo e potranno chiedere al Consiglio direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali su determinati affari.
3. L'attività dei Revisori dei conti deve essere riassunta su apposito libro.

#### **TITOLO IV**

#### **FINANZE E PATRIMONIO**

##### **Art. 28**

##### ***Entrate dell'Associazione***

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
  - a) dalle contribuzioni annuali, versate dai soci fondatori e dal socio Comune di Bolzano;

- b) dalle quote associative annuali, versate dai soci ordinari;
  - c) da eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
  - d) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da sovvenzioni, donazioni e lasciti di associati o di terzi;
  - e) da altri proventi derivanti dall'attività dell'Ente.
2. Le contribuzioni e le quote associative di cui ai punti a) e b) del presente articolo sono definite in conformità con il piano di attività triennale approvato dall'Assemblea dei soci e dovranno essere versate entro il 30 marzo di ogni anno.
3. Le quote versate a qualsiasi titolo dai soci non sono in nessun caso rimborsabili. È vietata la distribuzione di utili ai soci sotto qualsiasi forma.

#### **Art. 29**

##### ***Durata del periodo di contribuzione***

1. Le contribuzioni annuali e le quote associative sono dovute per tutto l'anno solare in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta ammissione dei nuovi soci.
2. Il socio dimissionario e che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso.

#### **Art. 30**

##### ***Diritti dei soci al patrimonio sociale***

1. Il socio che cessa per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.

### **TITOLO V**

#### **NORME FINALI E GENERALI**

#### **Art. 31**

##### ***Esercizi sociali***

1. L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

#### **Art. 32**

##### ***Scioglimento e liquidazione***

1. La delibera di scioglimento dell'Associazione deve essere presa dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista dal precedente articolo 17.
2. L'Assemblea in tal caso designa uno o più liquidatori determinandone i poteri.
3. Il netto risultante dalla liquidazione è devoluto secondo le indicazioni dell'Assemblea ad altro ente, senza scopo di lucro, con finalità affini a quelle dell'Associazione.

#### **Art. 33**

##### ***Remunerazione delle cariche***

1. Il Direttore e i Revisori dei conti hanno diritto a un compenso annuo stabilito dal Consiglio direttivo, oltre al rimborso delle spese vive sostenute.

#### **Art. 33 bis**

##### ***Regolamento amministrativo***

1. Il Consiglio direttivo redige il Regolamento amministrativo che disciplina la gestione dell'Associazione, definendo in particolare tutte le procedure ritenute opportune per garantire un governo trasparente dell'Associazione e un costante equilibrio nella conduzione finanziaria ed economica.

#### **Art. 34**

##### ***Regolamento interno***

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto possono essere eventualmente disposte con il regolamento interno, da elaborarsi a cura del Consiglio direttivo.

#### **Art. 35**

##### ***Rinvio***

1. Per tutto quanto non ordinato dal presente Statuto si rinvia alle norme di legge e ai principi generali sull'ordinamento.